

**EUGENIO**

**Principe di Savoia Carignano**

**Luogotenente Generale di S. M.**

**NEI REGII STATI.**

*In virtù dell'autorità a Noi delegata  
Sulla proposizione del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari  
Ecclesiastici di Grazia e Giustizia  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue*

*Il Guardasigilli Ministro suddetto è incaricato di presentare al  
Parlamento il seguente Progetto di Legge, di svolgerne ed interverne  
la discussione.*

*Articolo unico.*

*Le leggi speciali Toscane del 16. Agosto 1836. e del 18. Aprile 1837.  
non che le precedenti nelle parti a cui esse si riferiscono avranno  
fino a nuova disposizione vigore di leggi generali in Toscana  
in ogni caso di espropriazione per causa di pubblica utilità*

*Dal. Torino addì*

*Eugenio di Savoia*

*G. S. Castelli.*

Signori -

Le espropriazioni per causa di pubblica utilità non sono state fin qui regolate in Toscana da veruna legge generale. Ogni qual volta una pubblica opera ne faceva nascere il bisogno, la espropriazione veniva regolata da una legge particolare la quale talora in gran parte o riasseverava le norme stabilite per le espropriazioni anteriori, o sovente anche si limitava a riferirsi alle disposizioni in casi analoghi anteriormente emanate.

Queste leggi particolari però, e pur forza il confessarlo, formavano nel loro insieme un sistema legislativo intorno alle espropriazioni, desunto dalle fonti più pure, informato dai principii più universalmente accettati, e modellato in gran parte sulla legislazione francese che fin qui è forza riconoscere come la più completa in questa materia, e che quella che informò pur anche la legge generale sulle espropriazioni tuttora vigente in Toscana. — E' pur da aggiungersi che mano a mano che queste leggi particolari si pubblicavano, venivano esse migliorate dietro gl' insegnamenti della esperienza, sicché francamente può dirsi che quelle del 16 agosto 1856 e 18 aprile 1857, unitamente alle disposizioni di legge

2 d. A. 6. aprile 1859  
tutto va vigente  
nelle antiche  
provvisorie del regno.

anteriori da esse ritenute in vi-  
gore contengono un quasi com-  
pletto sistema di leggi e bene  
ordinata legislazione. Si malgi  
pretermettere che a sviluppo  
e chiarimento di questo com-  
plesso di leggi, si fornì nei  
Tribunali Italiani nel lungo  
periodo di 25 anni una giu-  
risprudenza illuminata e  
costante la quale mirabilmen-  
te coordinò le esigenze del ben  
pubblico col rispetto mai sem-  
pre dovuto alla proprietà  
privata.

Il difetto radicale che real-  
mente in tal sistema si riscon-  
trava quello fu era che ~~due~~ que-  
ste leggi essendo essenzialmen-  
te e meramente particolari, ad  
ogni nuovo caso di espropria-  
zione che si presentava, occor-  
reva farne una che lo regola-  
ta sia col dirla nuova, nuova,  
sia coll' applicar le antiche.

Da ciò conseguiva che, em-  
tata una volta la Camera nel  
la via del regime costituzionale,  
per ogni opera pubblica che vo-  
lesse intraprendersi, per ogni  
nuovo caso d' espropriazione  
che si presentava, faceva d'  
uopo, per indicare la norma  
da seguirsi, di una legge spe-  
ciale discututa e votata dai Deu-  
tati del parlamento.

Ma non è chi non veggia come  
una tale mescolta recasse un  
incampo fatale alle molte  
opere pubbliche che stam-  
pre ad intraprendersi in  
quella provincia, e che proce-  
rar debbono il doppio effetto  
di recar subito utilità ai  
paesi in cui verranno esegui-  
te, e al tempo stesso di porgere  
largo campo di lavoro alle  
classe più povere.

Un tale inconveniente avrebbe potuto forse riuscire tollerabile in tempi normali, quando cioè il Parlamento adunato nelle epoche consuete, avrebbe avuto agio di votare per la Toscana una o a meno le leggi sovranamente. Effo diveniva però irrimediabile dal momento in cui lo Stato nostro andava incontro ad un ~~tan~~ ~~to~~ ~~gi~~ ~~o~~ ~~interregno~~ ~~parlamentare~~; poichè divenendo per questo fatto impossibile di continuare nel sistema delle leggi particolari, necessariamente tutte le grandi opere pubbliche che vorrebbero intraprendersi attualmente in Toscana, rimarrebbero sospesi fino alla riapertura del Parlamento con incalcolabile danno di quella provincia.

Non poteva il Ministero nostro portare su ciò la più seria considerazione, e dove per questo averli allora che due modi soltanto gli si paravano dinanzi per impedire un tal danno che era pur necessità d'ovviare.

Il primo modo era quello di estendere puramente e semplicemente alla Toscana la legge ~~Regolatore della~~ ~~giustizia~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~tribunale~~ ~~di~~ ~~Firenze~~. Ma riflette però trattando il Ministero dall' adottare questo sistema e fu quello che la legge del 1839 era già da lui stata riconosciuta come inevitabile.

L. Summonte v. n. 31  
6. aprile 1839.

di larghe modificazioni, nel modo che fino dal maggio decorsa esso aveva creata una commissione incaricata di presentare un progetto di legge ex integro che regolasse questa materia. Ora non parve conveniente lo estendere ad una nuova provincia una legge riconosciuta viziosa ed insufficiente anche per le provincie antiche, ed alla cui sostanziale modificazione eraffi già rivolto il pensiero e l'opera.

Più conveniente quindi apparve l'adozione di un secondo modo che consisteva nel dare provvisoriamente forza di legge generale a quelle leggi particolari già emanate in Toscana, che come sopra fu detto formavano un fatto completo sistema in materia d'appropriazioni, e che avevano servito di base in quella provincia ad una sapiente gestione.

Questo metodo che conduceva allo scopo di rendere possibile in Toscana l'esecuzione di nuove e grandiose opere durante l'interregno parlamentare, sembrò preferibile al Ministero come quello che conciliava mira

bilmente gli interessi di quella  
provincia fin al momento in  
cui, colla presentazione della  
nuova legge generale, non fosse  
dato di unificare in tutto lo  
Stato la legislazione concernente  
una così importante materia.

È in questo intendimento  
che ~~si~~ <sup>si</sup> sottopone alla vostra  
approvazione il seguente pro-  
getto di legge.

Art. Unico

Speciali

- " Le leggi Pontane del 16. Ot-  
" tobre 1856 e del 18. Aprile 1857,
- " non che le precedenti nella par-  
" te a cui esse si riferiscono, or-  
" ranno fino a nuova disposi-  
" zione vigore di leggi generali
- " in Pontano in ogni caso di  
" espropriazione per causa d'  
" pubblica utilità. "

4  
Voi Leopoldo Secondo  
per la Grazia di Dio

Principe Imperiale d'Austria  
Principe Reale d'Ungheria e di Boemia

Arciduca d'Austria

Granduca di Toscana  
etc etc etc

Visto l'art. 7. del nostro Regio Decreto del 16.  
Agosto 1856, col quale fu dichiarato che la Società  
concessionaria d'una Strada a rotaje di ferro  
da Firenze al confine pontificio per cui si doveva  
godere dei diritti, e sottostare alle obbligazioni  
versate terzi, risultanti dall'art. 7. del Motu-  
proprio del 3. Aprile 1841. e dalla notificazione  
dell'U. e R. Consulta del 29. febbrajo 1855. relativa  
all'impresa della strada ferrata Leopolda da  
Firenze a Livorno.

E volendo, per quanto sia possibile, render  
più facile e meno dispendiosa la liquidazione  
del prezzo dei fondi da espropriarsi per costruire  
la sudd. strada dichiarata opera di pubblica  
utilità; senza che perciò sia recato pregiudizio  
all'interesse dei singoli proprietari.

Visto il parere del Nostro Consiglio di Stato,  
sentito il Consiglio dei Nostri Ministri  
abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1. La parte finale dell'art. 4 della sopra-  
citata Notificazione del 21 febbrajo 1854 che  
incomincia, ma non ostante tale occupa-  
zione, alle cui prescrizioni fu col Nostro  
N. Decreto del 16 agosto 1856 appoggiata la  
Società costruttrice d'una strada di ferro  
di ferro da Firenze al confine pontificio per  
Largo, e rispetto alla Società medesima,  
abrogata, e sono ad essa sostituite le dis-  
posizioni seguenti.

" Sarà per altro in facoltà della Società  
" eseguita che sia la perizia in ufficio, di  
" offrire all'espropriato per l'indennità dovuta  
" tagli una somma maggiore, minore, o  
" eguale a quella indicata dal perito,

" L'espropriato nel termine di otto giorni  
" dalla notificazione di detta offerta, dovrà di-  
" chiarare se l'accetta o la ricusa. Il silenzio  
" si avrà per rifiuto. Nel caso di accettazione  
" si avrà come concordata amichevolmente  
" la indennità; nel caso di rifiuto espresso,  
" o di silenzio, si farà luogo alla giudiziale li-  
" quidazione.

" Le spese del giudizio saranno a  
" carico della Società se la sua offerta sarà  
" riscontrata inferiore alla somma determi-  
" nata dalla sentenza; nel caso contrario  
" passeranno a carico dell'espropriato bene

« inteso che quelle della perizia in officio  
« siano sempre a carico della società »  
« Il perito nominato ex officio togliasi  
« almeno prima di intraprendere le com-  
« esse operazioni dovrà notificare ai  
« proprietari dei fondi da occuparsi, o  
« loro legittimi rappresentanti il giorno  
« e l'ora in cui si trasferirà sui luoghi  
« rispettivi, affinché possano volendo  
« intervenire e fare quelle osservazioni,  
« e somministrare quelle notizie che re-  
« puteranno opportune nel proprio interesse.

Art. 2. Le società intraprenditrici di  
altre strade ferrate tuttora in corso di ese-  
cuzione ed arrogate esse pure dalle ris-  
pettive concessioni al disposto nel suddetto  
articolo 4. della Notificazione del 1843. saran-  
no in facoltà di profittare dei cambiamenti  
come sopra indotti nella parte finale del  
sudd. art. in tutti quei casi nei quali  
la nuova perizia ex integro da esso pres-  
critta non sia stata per anche eseguita  
al pubblicarsi del presente Decreto.

Art. 3. I Nostri Ministri Segretari di Stato  
pel dipartimento delle finanze, del commercio  
e dei lavori pubblici; e pel dipartimento di  
Giustizia e Grazia sono incaricati dell'esecuzione  
del presente Decreto.

Dato li 18. Aprile 1854.

Leopoldo

h

h

512  
Nobile

Visto: Il Regid. del Cons. di Ministri  
Minist. Segret. di Stato per il Diparte  
delle finanze, del commercio e dei  
Lavori Pubblici

J. Baldasseroni

V. il Minist. Segret. di Stato  
per il Dipart. di Giustizia e Istruzione

N. Lami

(L.S.)

V. per l'apposiz. del sigillo  
Il Minist. Segret. di Stato  
per il dipartimento di Giustizia e Istruzione

N. Lami

*Pallini*

SESSIONE 1860

N° 95-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**RIGGI V., PERUZZI, TREZZI, CEMPINI, CAPRIOLO, BUSACCA,  
PANATTONI, MACCIO', MENICHETTI**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia

*nella tornata del 15 ottobre 1860.*

Disposizioni per l'applicazione in Toscana delle leggi speciali  
relative alle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Tornata del 15 ottobre 1860.

SIGNORI,

Da quanto esponeva l'onorevole Ministro di giustizia ha già inteso la Camera, che in Toscana si ha urgente bisogno d'imprendere una quantità di opere interessanti la utilità pubblica, e destinate a fornire agli operai la necessaria sussistenza.

Ma, per impedire codeste opere di pubblica utilità, fa mestieri procedere alla espropriazione di varii fondi appartenenti a privati proprietari; e frattanto mancherebbe per tale uopo una legge che regolasse, con generali norme, la espropriazione per causa di pubblica utilità.

Esistono infatti in Toscana molte disposizioni sancite a più riprese dal 1835 in poi, ed applicate con progressive ampliamenti e miglioramenti a molte opere di *utilità pubblica*; ma il cessato Governo preferiva dettare volta per volta *motupropri* o *decreti*, piuttostochè stabilire una legge generale ed applicabile a qualsiasi occorrenza. Così non mancavano le norme legislative in Toscana; ed anzi formavasi anco una illuminata giurisprudenza, per supplire utilmente alle appli-

(95-A)

cazioni. Ciò che solamente mancava era una legge generale e costante; e quindi urge riparare a codesto difetto, affinché, quante volte si presenti il bisogno d'iniziare una nuova espropriazione, non s'incontri l'imbarazzo di dover richiamare in speciale osservanza le regole stabilite per i casi precedenti.

Pertanto, siccome la Toscana è venuta a far parte del nuovo regno italiano, così, uniformandosi a quanto si pratica nelle altre provincie, d'ora in poi dovrà ottenere per le opere sue la dichiarazione della pubblica utilità col mezzo di reali decreti; ma, in quanto al procedimento ed alle giuridiche sequenze della espropriazione, la Toscana dovrà d'ora in poi conservare come legge generale e costante quelle disposizioni, che suolevano riprodursi o richiamarsi fin qui come norma speciale di ciascun caso.

L'onorevole Guardasigilli riconobbe nei motivi del suo progetto, che non sarebbe conveniente di estendere alla Toscana la legge sarda del 6 aprile 1859, inquantochè essa è ormai riscontrata meritevole di riforme, e sottoposta per tale uopo allo studio di una Commissione. Potrebbe anche aggiungersi che, qualora codesta legge volesse estendersi alla Toscana, s'incontrerebbero difficoltà nella di lei esecuzione, ed essa non corrisponderebbe ad altre leggi che sono tuttavia conservate in quella provincia.

Per altro lo stesso signor Ministro ha potuto assicurarsi, ed è realtà, che le varie disposizioni statuite in Toscana in più tempi, e per diverse espropriazioni di pubblica utilità, costituiscono un complesso di norme plausibili, e trovate soddisfacenti nella pratica; norme le quali possono equivalere ad una legge, qualora vengano consacrate dalla sanzione del Parlamento.

Benè è vero che nell'unico articolo del progetto ministeriale si specificano due soli tra i decreti del Governo toscano, e trovansi stampati col progetto medesimo; mentre per ogni di più si fa soltanto un implicito motto di altre disposizioni richiamate anco nei decreti suddetti. Questa cosa ha cagionato qualche perplessità in alcuni uffizi della Camera; ed in tutti poi ha provocato la deliberazione che il progetto ministeriale venga accolto in massima, ma che sia dalla Commissione schiarito ed integrato in quel modo, che essa troverà più conformi alle norme ed alle pratiche da conservarsi in Toscana.

La vostra Commissione, soddisfacendo a codesto mandato, si è persuasa che la questione sia di forma e non di sostanza; talchè la soluzione rendesi facile e breve. Ed invero non trattasi di fare una legge nuova per regolare le espropriazioni a causa di pubblica utilità, anzi non occorre e non conviene minimamente alterare quel complesso di norme il quale ha fatto finora soddisfacenti prove in Toscana, appunto perchè codeste norme si perfezionarono colla esperienza, e sono ormai sussidiate anco dal corredo della giurisprudenza locale.

Peraltro era dovere della vostra Commissione di risalire dai più recenti decreti alle più remote notificazioni del Go-

verno toscano, onde riscontrare sommariamente quel complesso delle principali disposizioni, a cui il Parlamento deve accordare stabilità e valore di legge.

E così facendo, la Commissione ha trovato che le regole primarie da seguirsi nelle espropriazioni motivate da pubblica utilità, vennero stabilite con la Notificazione del 6 marzo 1835, relativa all'ampliamento della città e porto di Livorno; ed altre analoghe disposizioni furono soggiunte con la notificazione del 10 settembre 1842, per l'allargamento della *via dei Calzaioli* e del *corso degli Adimari* nel centro di Firenze.

La legge del 5 aprile 1841 per la concessione della *via ferrata da Firenze a Livorno*, e più poi la notificazione del 25 febbraio 1845, che ne regolava il compimento, contengono utili modificazioni ed aggiunte intorno all' regolare procedimento delle espropriazioni. La notificazione del 9 giugno 1845 relativa alla costruzione della *strada ferrata centrale toscana*; la notificazione del 9 luglio successivo, per la costruzione di una via ferrata da Lucca a Pisa; e la notificazione del 27 aprile 1852, riguardante la costruzione di una strada centrale italiana che, partendo da Pistoia e traversando l'Appennino, doveva raggiungere le vie ferrate dell'Italia superiore; e finalmente altre leggi e decreti anteriori o posteriori per strade e lavori eseguiti in più luoghi a causa di utilità pubblica; sono atti di concessione i quali non contengono se non rinvii, o richiami delle disposizioni preaccennate.

Anche il decreto 16 agosto 1856, pubblicato col progetto dell'onorevole Guardasigilli, non fa che riportarsi nell'articolo settimo al moluproprio del 5 aprile 1841, ed alla predetta notificazione del 25 febbraio 1845; imperocchè tutti gli altri articoli di quel decreto riguardano i patti speciali per la concessione di una *strada ferrata da Firenze al confine pontificio per Arezzo*. Bensì una importante innovazione venne introdotta nell'articolo primo del decreto del 18 aprile 1857, relativo alla strada anzidetta, e che pure trovasi pubblicato col progetto del Guardasigilli.

Pertanto la vostra Commissione è stata unanime nel proporvi che, mediante il vostro voto, diate forza di legge generale al complesso di quelle tra le accennate disposizioni che appaiono veramente normali; restrittivamente però a quanto riguarda il procedimento giuridico delle espropriazioni, la stima dei fondi, ed il pagamento o il deposito del prezzo a favore del proprietario e dei suoi creditori.

Questo è ciò che in Toscana unicamente richiedesi, e che può certamente bastare ai bisogni di quella provincia, finchè non sia stabilito nel regno d'Italia il desiderato sistema di leggi uniformi. Fondere tutte le preaccennate disposizioni in una legge sola, sarebbe stato un pericoloso e superfluo lavoro, e dalla Toscana non domandato; nè questo Parlamento avrebbe agio bastante per trattenersi, senza bisogno, sulla più accurata riforma di leggi puramente locali.

PANATTONI, *relatore*.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

*Articolo unico.*

Le leggi speciali toscane del 16 agosto 1836 e del 18 aprile 1837, non che le precedenti nelle parti a cui esse si riferiscono, avranno, fino a nuova disposizione, vigore di leggi generali in Toscana in ogni caso di espropriazione per causa di pubblica utilità.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*Articolo unico.*

Le leggi speciali toscane del 6 marzo 1833, 5 aprile 1841, 10 settembre 1842, 23 febbraio 1843, e 18 aprile 1857, avranno, fino a nuove disposizioni, vigore di leggi generali in Toscana nelle parti in cui regolano le espropriazioni per causa di pubblica utilità.

*Approvato nella Camera del 16. Ottobre 1860.*

*Pelloni*